

STATUTO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA APS"

Art. 1) Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione, apartitica e aconfessionale denominata:

"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo

"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA APS".

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS.

3. Essa ha durata illimitata.

L' Associazione ha sede legale in

VIA DELLA FILANDA 7 nel Comune di ARLUNO.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

4. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

art. 2) Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2. In particolare, l'Associazione:

- a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
- b) sostiene il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
- c) accoglie e promuove esperienze di volontariato;
- d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017.*

STATUTO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA APS"

Art. 1) Denominazione e sede
1. E' costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm.ii. di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione, apertistica e sconsorzionale denominata:

"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo

"LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA APS".

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

3. Essa ha durata illimitata.

4. Associazione ha sede legale in

VIA DELLA FILANDA 7 nel Comune di ARLUNO.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti e pubblicata sul sito internet dell'Associazione.

5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Finalità e attività
1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2. In particolare, l'Associazione:

- a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
- b) sostiene il ruolo sociale nella promozione di una cultura del diritto, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
- c) accoglie e promuove esperienze di volontariato;
- d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio della responsabilità e all'aspirazione della dignità della persona umana.

3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5,

comma 1, D.lgs. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017.

Nel dettaglio:

- *Valorizzare sul piano culturale la musica d'insieme e il canto corale nelle sue più svariate accezioni, di incentivarle in tutti i settori, di qualificarle sotto il profilo didattico riguardante le persone e gli strumenti;*
 - *Avviare i proprio associati verso ogni forma di spettacolo strumentale e corale, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avviamento amatoriale e professionale;*
 - *Istituire e organizzare una filarmonica di giovani artisti preparati ed impegnati in attività di saggi, concerti, e manifestazioni;*
 - *Promuovere e patrocinare seminari di musica d'insieme, di canto, di comportamento scenico, seminari e corsi di dizione;*
 - *Coordinare e incentiva le attività creative dei direttori artistici e le competenze dei collaboratori tecnici per la preparazione di eventi;*
 - *Organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione.*
 - *Fare spettacoli e concerti di beneficenza per RSA, ospedali, e altri istituti di cura, per allietare e portare conforto con la musica.*
 - *Collaborare con i Comuni per organizzare concerti per la cittadinanza.*
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

art. 3) Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

- Volontario sul piano culturale in musica d'insieme e il canto corale nelle sue più svariate occasioni di incentivare in tutti i settori di qualificazione sotto il profilo didattico riguardante le persone e gli strumenti;
 - Avviare i propri associati verso ogni forma di spettacolo strumentale e corale, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avvicinamento amatoriale e professionale;
 - Istituire e organizzare una formazione di giovani artisti preparati ed impegnati in attività di gruppi, concerti e manifestazioni;
 - Promuovere e patrocinare spettacoli di musica d'insieme, di canto, di comportamento artistico, seminari esperti di dilettante;
 - Coordinare e incentivare le attività creative dei direttori artistici e le competenze dei collaboratori tecnici per la preparazione di eventi;
 - Organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione;
 - Fare spettacoli e concerti di beneficenza per RSA, ospedali, e altri istituti di cura, per aiutare e portare conforto con la musica;
 - Collaborare con i Comuni per organizzare concerti per la cittadinanza;
4. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del C.T.S. attività diverse da quelle di interesse culturale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposita deliberazione. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del C.T.S.
- Art. 3) Volontario e attività di volontariato**
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o famigliare il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi in natura o in denaro.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del C.T.S. le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autorizzazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.



6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

art. 4) Ammissione degli associati

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
5. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o delle persone con limitata capacità giuridica.
10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.
11. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
14. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

art. 5) Diritti e doveri

1. Gli associati hanno il diritto di:

Art. 5) Diritti e doveri
1. Gli associati hanno il diritto di:

14. la quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è inalienabile e non rivalutabile;
13. Non è ammessa la cessione di quote di associati temporanei;
12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
11. L'associato associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non opposizione convocata, in occasione della successiva convocazione;
10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola;
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minoranti o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'interessato (la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minore o delle persone con limitata capacità giuridica);
8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e del regolamento interno, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea partecipando alla vita associativa;
7. L'Associazione deve essere iscritta nel Registro delle Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla data di iscrizione ed entro un anno.
6. L'Associazione deve essere iscritta nel Registro delle Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla data di iscrizione ed entro un anno.
5. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
4. Nel caso di soci minoranti o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dal titolare della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
2. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquante per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si iscrivono nei fini dell'Associazione e che vogliono, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.



Art. 4) Ammissione degli associati
1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si iscrivono nei fini dell'Associazione e che vogliono, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro, annessamente fornito, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

art. 6) Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

art. 7) Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;



Art. 7) Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblee degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;

6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione dell'organo Assembleare.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

4. L'interessato può presentare ricorso avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al locale rappresentante con lettera raccomandata o per telex, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

3. L'associato che controvenga gravemente ai doveri di cui al presente articolo 2 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

2. L'interessato può ricorrere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale, se ritiene che l'esclusione sia infondata, deve provvedere all'annullamento della stessa. Se invece ritiene che l'esclusione sia fondata, deve provvedere all'annullamento della stessa e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e provvede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

1. L'associato che si perde per morte, recesso o esclusione, perde la qualifica di associato.

- a) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- b) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- e) rispettare, inoltre, agli associati.

2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

3. I fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

- a) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- f) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

art. 8) Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
6. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

art. 9) Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice

- (b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice
- (c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

Art. 9) Competi dell'Assemblea

1. L'Assemblea
 13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal vicepresidente e conservato presso la sede dell'Associazione.
 11. I voti sono parali, tranne quelli riguardanti le persone.
 10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Quando il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
8. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
7. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
6. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
5. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
4. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
3. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
2. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
1. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la



2. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
3. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
4. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
5. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
6. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
7. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
8. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
9. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
10. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
11. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
12. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la
13. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la

Art. 8) Assemblea

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento della funzione.
2. L'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2007.

Presidente;

- χ) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- δ) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ε) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- φ) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;
- γ) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- η) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- ι) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- φ) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- κ) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

art. 10) Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

art. 11) Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

art. 12) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

- g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- o) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;
- v) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'assemblea socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- v) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10) Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Art. 12) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. Data in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
7. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - h) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

art. 13) Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

art. 14) Organo di controllo

2. Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

7. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresentando legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

art. 13) Presidente

8. Il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

9. Il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni qualora che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo intera la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Altrimenti questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scendono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

11. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

17. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

18. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

19. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

20. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

21. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

22. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.
2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 15) Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 16) Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

art. 17) Risorse economiche e patrimoniali

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2001, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 1399 del Codice civile e deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2387, comma secondo, del Codice civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 39, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2001, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2001, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali del Conto.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 12) Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 30 del D.Lgs. 117/2001, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16) Libri sociali

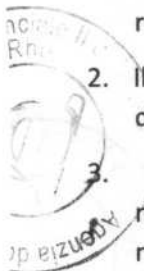
1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritte anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 17) Risorse economiche e patrimoniali

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18) Bilancio e rendicontazione

- 
- 1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
 - 2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
 - 3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19) Bilancio sociale

- 1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

- 1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21) Convenzioni

- 1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

art. 22) Personale retribuito

- 1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) rimborsi da convenzioni;
- k) contributi pubblici e privati;
- l) donazioni e lasciti testamentari;

3. I beni immobili, i beni registrati mobili e beni mobili sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18) Bilancio e rendicontazione

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 23 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 20) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21) Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono definite dal Consiglio direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copie di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22) Personale retribuito

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

art. 23) Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

art. 24) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

art. 25) Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Il Presidente

Antonio Fello

Il segretario

Mario Pampieri

Graziano Cuneo

Fausto Pampieri

David Nebulani
Ornella Nostromani
Giulio Nostromani

Associazione di promozione sociale La mia nuova scuola di musica

Sede legale Via Della Filanda 7

20004 Arluno (MI)

CF 03566210963

info@lamianuovascuoladimusica.it

scuoladimusica@pec.it

www.lamianuovascuoladimusica.it

nell'attività non può essere superiore al 20% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 10 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuali appositi regolamenti adottati dall'assemblea dell'associazione.

art. 23) Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

art. 24) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

art. 25) Norme di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il segretario



Associazione di promozione sociale La mia nuova scuola di musica
Sede legale Via Della Filaria 7
20094 Azzano (MI)
CF 03366210963
info@lamianuovascuoladimusicaitalia.it
scuoladimusicaitalia@pec.it
www.lamianuovascuoladimusicaitalia.it